

**CODEX** collana diretta da **PAOLO LORDO**

demanio, beni pubblici **CDX33**

# IL CODICE DEGLI USI CIVICI

**marzo 2017**

**guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale**

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-215-4

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DEGLI USI CIVICI

**marzo 2017**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di USI CIVICI. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.**

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 29 marzo 2017 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 33 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX33 | ISBN: 978-88-6907-215-4 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

Colophon<sup>3</sup>

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 43.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

## **Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel regno.**

(G.U. 8 marzo 1928, n. 57).

Titolo I

Capo I

ISTANZE E DICHIARAZIONI

Art. 1.

Le dichiarazioni del podestà e dei rappresentanti delle associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

Art. 2.

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche l'indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Art. 3.

Qualora i commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non

dichiarati, potranno chiedere al prefetto della provincia, cui il comune o l'associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà l'indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente art. 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il prefetto, se il commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il ministro dell'economia nazionale potrà promuovere l'emanazione del decreto suddetto.

#### Art. 4.

Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli art. 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il commissario dovrà comunicare, in copia, al ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

#### Art. 5.

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

#### Art. 6.

Salvo la facoltà discrezionale del commissario di procedere di ufficio, i podestà e le associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

- 1) i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;
- 2) l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono l'istanza;
- 3) l'indicazione delle terre a cui l'istanza si riferisce;
- 4) le conclusioni.

#### Art. 7.

Qualunque possessore potrà presentare domanda al commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

Capo II  
AFFRANCAZIONI

Art. 8.

Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai comuni ed alle associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Art. 9.

Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 10.

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai comuni ed approvati dai consigli provinciali dell'economia.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (marina mercantile) e del tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 11.

Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopraluogo.

Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al commissario.

Art. 12.

La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle province ex-pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Art. 13.

Per l'applicazione del cennato art. 9 il commissario fisserà la prima quota spettante al comune, frazione od associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla

popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni di cui il comune, frazione od associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Art. 14.

Contro le decisioni del commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al ministro per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del consiglio di Stato, deciderà definitivamente.

Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il commissario regionale alla giunta d'arbitri.

Il decreto del ministro sarà comunicato al commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del commissario in ordine all'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

Art. 15.

Il commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del comune o della associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gli interessati avranno diritto di prenderne visione.

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il comune o l'associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto.

Se invece saranno fatte opposizioni, il commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impuginate.

Il progetto reso esecutivo dal commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

Art. 16.

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da lire 4, saranno depositate nella segreteria del commissariato regionale o inviate ad essa in piego

raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

### Capo III

#### SCIOGLIMENTO DELLE PROMISCUITÀ

##### Art. 17.

Di regola i commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai podestà dei comuni e dai rappresentanti delle associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

##### Art. 18.

I commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei comuni o delle associazioni agrarie interessati e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

##### Art. 19.

Il ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

##### Art. 20.

Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un comune, frazione od associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro comune, frazione od associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

##### Art. 21.

Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente:

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal comune.



Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

Art. 22.

Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti, si farà luogo alla divisione delle terre col comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.

Art. 23.

Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al comune un canone da stabilirsi dal commissario.

Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

Art. 24.

Qualora più comuni, frazioni od associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

#### Capo IV

#### LEGITTIMAZIONE E REINTEGRA DELLE OCCUPAZIONI

Art. 25.

Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.

Art. 26.

Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

Art. 27.

L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal commissario regionale.

2. Il Fondo nazionale per la montagna è istituito nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, del quale verrà vincolata una quota per le finalità della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale [12] .

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[12] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

**Circolare 17 febbraio 1999, n. 40/E. Imposte sui redditi, art. 88,  
comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con  
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27  
dicembre 1997, n. 449. Associazioni ed enti gestori di demani  
collettivi.**

MINISTERO DELLE FINANZE  
Dipartimento delle Entrate

L'art. 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l'art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducendo fra gli enti non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

La disposizione ha effetto, ai sensi dell'art. 65 della medesima legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998.

Riguardo all'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" si fa presente quanto segue.

L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettività che hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme (pascolo, caccia, macchiatico, legnatico, ecc.), finché persistono tutti gli anzidetti vincoli.

Si tratta, in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari (università, associazioni agrarie, ecc.) comunque denominate.

La collettività esercita sui beni in questione diritti civili perpetui di godimento di natura pubblicistica, per cui la loro disciplina è equiparata al regime di demanialità, con le conseguenti peculiari caratteristiche surrichiamate (inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità, indisponibilità) proprie dei beni demaniali pubblici.

Tali diritti, di origini antichissime (molti risalgono al medioevo) - definiti in dottrina come diritti spettanti a una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono - consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio.

Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori dei demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni.

Si evidenzia che tali enti hanno assunto nelle diverse zone d'Italia denominazioni differenziate.

La diversificazione delle realtà locali consente, perciò, in questa sede, solo un'indicazione a titolo esemplificativo degli enti in esame.

In particolare si richiamano le associazioni e le università agrarie di varia origine e denominazione.

Tra le principali associazioni agrarie figurano quelle dell'arco alpino e le associazioni agrarie dell'Italia centrale, in specie le università agrarie e i domini collettivi degli ex Stati Pontifici.

Si richiamano, altresì, fra gli enti in argomento, le partecipanze agrarie. Queste ultime provengono, in via generale, da lontane concessioni enfiteutiche eseguite per lo più in Emilia. Le più note di esse sono, infatti, le c.d. partecipanze emiliane.

Si ricordano, infine, le regole, fra le quali si citano ad esempio le Regole della Magnifica comunità cadorina, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico.

Le Direzioni Regionali in indirizzo individueranno, sulla base delle precisazioni sopra svolte, gli enti operanti nell'ambito della Regione che, indipendentemente dalla denominazione assunta, possono, dall'esame della specifica disciplina e di ogni altro elemento eventualmente acquisito dalle amministrazioni locali competenti, ricondursi fra le associazioni di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., con preghiera di riferire in merito alla scrivente.

## **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. - Articolo 142**

(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45 – S.O. n. 28).

Art. 142. Aree tutelate per legge. [1]

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico [2].

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [3].

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 [4].

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

## **Risoluzione 8 marzo 2006, n. 1. Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione.**

DIREZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO

È pervenuta alla Scrivente, da parte di un Ufficio provinciale dell'Agencia, una richiesta di chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazione delle note di trascrizione relative ad atti di legittimazione di terreni soggetti ad usi civici.

Il predetto Ufficio evidenzia che, nell'attuale procedura "Nota" per la compilazione delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione, non sarebbe rinvenibile uno specifico codice per l'individuazione del peculiare diritto trasferito dall'ente locale al soggetto "legittimario".

Al riguardo lo stesso Ufficio propone la seguente soluzione: utilizzo nel quadro "C – Soggetti" della nota di trascrizione del codice corrispondente al "diritto dell'enfiteuta"; ciò anche nella considerazione che la Circolare Ministeriale n. 128/T del 2 maggio 1995 - contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota – con riferimento al "diritto dell'enfiteuta" (codice 05) precisa l'assimilabilità di tale diritto ad altri diritti ad esso correlabili (cfr. nota n. 10, dove vengono richiamati, a titolo meramente esemplificativo, "...il diritto del miglioratario, del locatore ad meliorandum, del colono perpetuo, ecc.").

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici, nei suoi aspetti generali, è stata in parte già affrontata da questa Agenzia con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004.

In tale occasione è stato tra l'altro precisato che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, pur instaurando un rapporto assimilabile a quello enfiteutico, conferisce al destinatario (legittimario) "...la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, ...titolo legittimo di proprietà e possesso..." (cfr. C. Cass. 23 giugno 1993, n. 6940 e 8 agosto 1995, n. 8673), seppure in attesa di espansione per effetto dell'affrancazione (ovvero: "compresso" sino all'affrancazione).

Nella stessa Circolare, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e su conforme avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato ulteriormente precisato che "...il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, [e con l'affrancazione] si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente."

## LIGURIA

### **Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 1993, n. 6. Censimento regionale delle terre di uso civico nel territorio dei singoli Comuni. Legge 16 giugno 1927, n. 1766.**

(B.U. 7 luglio 1993, n. 27)

Com'è noto, gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività e consistono nel trarre alcune utilità dalle terre, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio che può appartenere a privati o alla collettività medesima (Comune, Frazione, Associazione agraria, Comunanza, etc.).

Gli usi civici sono quindi caratterizzati dal diritto che la collettività locale ha di utilizzare un certo territorio al fine di trarne sostentamento (quale il diritto di alpeggio, di legnatico, di raccogliere fronde ed erba, di pesca, di caccia, di estrarre pietre e torba, di fare carbone, etc.). Questi istituti di origine remota, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni elementari della popolazione, hanno perso nell'economia moderna il ruolo che era proprio dei beni destinati al sostentamento delle comunità e spesso se ne sono perse le tracce nella memoria storica degli stessi abitanti.

Per contro, dal punto di vista ambientale, hanno acquistato un ruolo rilevante, esplicitamente riconosciuto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, riguardante la tutela delle bellezze naturali, che ha incluso le terre gravate da usi civici tra quelle sottoposte a tutela paesaggistica.

La conservazione di questi territori va quindi mirata a fini sociali più ampi, poiché le terre d'uso civico rappresentano risorse generalmente utili ed utilizzabili da parte della collettività e più specificatamente dalle comunità locali.

L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al Regolamento approvato con R.D. 26 giugno 1928, n. 332. Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza del Ministero agricoltura e foreste e dei Commissari per il riordinamento degli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, legge 22 luglio 1975, n. 382, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per un'adeguata gestione delle conseguenze amministrative trasferite alla Regione, necessita in primo luogo un censimento di tutte le terre gravate da uso civico e la costituzione di un'aggiornata banca dati di tutti i provvedimenti in materia. Presso il Commissariato per il riordinamento degli usi civici per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede in Torino, esiste già un prezioso archivio ricco di dati e documenti, dove

sono contenute le relazioni peritali di accertamento dei territori di cui si tratta ed i provvedimenti in merito.

Tuttavia i dati contenuti in tale archivio non sono né completi né aggiornati. Si impone quindi la necessità di integrare le carenze e di evidenziare la situazione attuale reale per confrontarla con quanto risulta agli atti d'archivio, al fine di assicurare la corretta gestione del patrimonio territoriale di uso civico, di evitare il depauperamento della consistenza patrimoniale collettiva e di sanare, ove possibile e nei termini di legge, situazioni pregresse non conformi alla normativa vigente.

Si tratta di attualizzare l'uso delle terre civiche, garantendo contemporaneamente la tutela dei diritti soggettivi, di uso civico e degli altri più generali della collettività, che non può e non deve essere privata delle bellezze paesaggistiche e della qualità ambientale che se ne ricava.

L'estensione dei terreni liguri gravati da uso civico è però tanto rilevante che la Regione è portata a sollecitare una fattiva collaborazione delle Amministrazioni comunali, che ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 606 del 1977 sono investite delle funzioni di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a far pervenire un quadro aggiornato dei territori gravati da uso civico, completo dei riferimenti catastali.

In pratica, l'Amministrazione comunale dovrà fornire gli elenchi aggiornati dei terreni che risultano ad essa intestati nel Nuovo catasto terreni e per cui non si possa accertare un regolare titolo di provenienza ricavabile dall'esigenza di un atto pubblico di acquisto, lasciato o permuta o di altro atto attestante una provenienza diversa dall'appartenenza alla Comunità locale. In tal caso, come la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, si deve presumere che si tratti di terreni che appartengono ad una comunità per soddisfare le necessità essenziali di vita della popolazione locale.

Di norma le operazioni di accertamento delle terre gravate da uso civico devono essere svolte da periti istruttori designati dalla Regione, come stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su richiesta esplicita del Comune medesimo.

L'onorario dei periti è a carico dei bilanci comunali ai sensi dell'art. 39 della legge n. 1766 del 1927.

Stante l'elevato numero di accertamenti da eseguire su tutto il territorio regionale ed al fine di contenere le spese a carico dei bilanci comunali, le operazioni di accertamento potranno essere svolte anche dagli Uffici tecnici comunali.

I Comuni che si trovano nella necessità di avvalersi di periti istruttori per le rilevazioni di che trattasi dovranno rivolgere istanza alla Regione Liguria segnalando l'impossibilità di procedere con il proprio personale al censimento delle terre gravate ad uso civico.

A seguito dell'istanza di cui sopra o d'ufficio, in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale, la Regione designerà, con provvedimento della Giunta, il perito istruttore e determinerà l'importo presunto per far fronte al pagamento del compenso spettante al perito istruttore medesimo. L'Amministrazione comunale dovrà notificare al perito designato l'incarico affidatogli dalla Regione Liguria solo dopo aver provveduto, con specifico provvedimento amministrativo esecutivo, all'impegno dei fondi necessari per l'onorario. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa alla Regione Liguria. I criteri per la determinazione dell'onorario spettante al perito istruttore saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

I Comuni potranno valutare altresì, nella loro autonomia, l'opportunità di un accertamento associato dei propri territori di uso civico, tramite la stipula di apposita convenzione ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 142, per l'utilizzo delle strutture di altro Comune oppure per l'affidamento congiunto dell'accertamento ad un unico perito istruttore. Anche nel caso di affidamento associato, rimane ferma la competenza regionale di nomina del perito istruttore.

Nel caso in cui le rilevazioni siano state effettuate direttamente dal personale comunale, la Regione si riserva di effettuare ulteriori verifiche e dovrà nominare periti istruttori nel caso in cui i dati pervenuti non risultino attendibili.

Gli elenchi dei terreni gravati da uso civico, una volta predisposti, dovranno essere trasmessi a questo Servizio per i provvedimenti successivi, unitamente a copia di eventuali documenti storici attestanti gli usi civici presenti ed i relativi dati catastali, evidenziando l'esistenza sul territorio di Comitati di beni frazionali.

Relativamente ai «beni frazionari» del territorio di competenza, necessita altresì sapere se i Comitati di Amministrazione sono sempre stati regolarmente rinnovati e, in caso contrario, a quando risale l'ultima indizione elettorale e le motivazioni del mancato rinnovo.

Un'aggiornata situazione delle terre gravate da uso civico consente all'Amministrazione regionale di valutare con maggiore trasparenza le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio di uso civico o di alienazione dei beni. Infatti è alla Regione che compete l'autorizzazione a variare il patrimonio territoriale di uso civico, tenuto conto delle esigenze della popolazione locale e fatta salva la residua consistenza di un patrimonio territoriale sufficiente a disposizione della collettività.

I proventi della cessione di terreni gravati da uso civico dovranno essere investiti in titoli di debito pubblico intestati al Comune, con vincolo di destinazione a favore della Regione Liguria per essere destinati in caso di bisogno ad opere permanenti di interesse generale per la popolazione del luogo.

I Comuni, per ottenere lo svincolo di destinazione e per poter quindi utilizzare i proventi a suo tempo investiti, devono rivolgere istanza alla Regione, allegando il progetto da realizzare ed una relazione che illustri l'importanza dell'opera da eseguire per la popolazione locale.



È da sottolineare l'impossibilità per il Comune di ricorrere, a far fronte ad esigenze di bilancio, all'alienazione dei beni di uso civico.

Inoltre la disponibilità dei beni di uso civico resiste anche nei confronti delle leggi urbanistiche e, pertanto, la destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione non può operare finché il bene non sia stato sdemanializzato o non ne sia stato autorizzato il mutamento di destinazione.

Codeste Amministrazioni sono pertanto tenute ad osservare le disposizioni relative all'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 per le alienazioni, per il mutamento di destinazione e per la permuta dei terreni gravati da uso civico.

Le istanze volte ad ottenere le autorizzazioni di cui sopra devono essere inviate dal Sindaco del Comune competente al Presidente della Giunta regionale in triplice copia, corredate dalla seguente documentazione:

- deliberazione dell'Amministrazione comunale recante le motivazioni del provvedimento amministrativo con cui viene dato mandato al Sindaco di chiedere l'autorizzazione;
- perizia asseverata di stima del bene oggetto del cambio di destinazione, che sarà sottoposta dalla Regione a verifica di congruità da parte dell'U.T.E. competente;
- elenco delle terre comunali gravate da uso civico;
- estratto di mappa e certificato catastale delle particelle oggetto del provvedimento;
- foglio di mappa con chiara localizzazione delle particelle;
- dichiarazione del Sindaco attestante la eventuale inclusione dell'area in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi della legge n. 431 del 1985 o in territorio vincolato ai sensi della legge n. 1457 del 1989, nel qual caso dovrà essere descritta la ragione del vincolo esistente sull'area;
- relazione sull'attuale destinazione d'uso dell'area, meglio se corredata da documentazione fotografica;
- dichiarazione del Sindaco attestante l'eventuale presenza dei vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3867, e dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
- altra documentazione idonea per l'istruttoria della pratica.

Si fa presente che le autorizzazioni di cui sopra potranno essere negate se il Comune interessato non avrà effettuato il censimento delle proprie terre, in quanto allo stato attuale mancano elementi certi di valutazione per l'accoglimento delle istanze.

Si sottolinea altresì che la corretta applicazione di quanto disposto con la presente nota evita il rischio che da parte dei Segretari comunali o dei pubblici Notai siano per errore rogati atti di diritto privato relativamente a territori di uso civico, che agli effetti giuridici risulterebbero nulli.

Peraltro è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che gli usi civici, per la loro particolare natura collettivistica e l'importanza assunta nell'ambito della tutela delle bellezze naturali, trovano rilievo nel nuovo assetto del sistema regionale delle autonomie locali, con particolare riferimento al ruolo delle Comunità Montane, stanti le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge 12 giugno 1990, n. 142.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si segnala che, per chiarimenti ed informazioni in merito all'argomento, sarà possibile rivolgersi alla Regione Liguria, Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura, Ufficio Produzioni Vegetali (tel. 010/54.85.284).

## **Legge Regionale 2 luglio 2002, n. 27. Disposizioni in materia di usi civici.**

(B.U. 24 luglio 2002, n. 11)

### **Art. 1 Finalità.**

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalità previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, nonché alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

2. Con apposito regolamento la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

### **Art. 2 Funzioni di competenza regionale.**

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2.

2. Compete alla Regione l'espletamento delle attività connesse o strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico;
- b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuità;
- c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico;
- d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione può conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali.

4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.

## DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> AFFRANCAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.17577 del 05/09/2016 - Relatore: Mauro Criscuolo - Presidente: Vincenzo Mazzacane

**Sintesi: Anche a volere ipotizzare che la sdemanializzazione di fatto dei beni gravati da uso civico sia possibile, questa non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.**

Estratto: «Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, con riferimento ad un bene gravato da uso civico non è configurabile una sdemanializzazione di fatto (Cass., Sez. 3, n. 19792 del 28 settembre 2011, Rv. 619568). Inoltre, anche a volere ipotizzare che tale sdemanializzazione sia possibile, questa non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Cass., Sez. U, n. 11101 del 26 luglio 2002, Rv. 556306).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.1161 del 07/10/2014 - Relatore: Armando D'Alterio - Presidente: Corrado Allegretta

**Sintesi: L'affrancazione da parte del legittimato di un terreno gravato da uso civico - tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti - costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa, il cui esercizio non può essere condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un'Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un'attività ricognitiva dell'esistenza dei presupposti stessi.**

Estratto: «Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente ai precedenti giurisprudenziali che sul punto hanno chiarito che "L'affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico - tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti - costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI<sup>a</sup>, n.187/92) non può essere condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un'Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un'attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a "degradare" un diritto ad interesse legittimo) dell'esistenza dei presupposti stessi" (Tar Lazio, sez. I Ter, 26 luglio 2005, n. 5886). In subiecta materia, mentre appartengono alla giurisdizione del Commissario degli usi civici ai sensi dell' art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 le controversie afferenti la cosiddetta "qualitas soli" ovvero l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o di qualsiasi altro promiscuo godimento, vanno ripartite, secondo i principi generali, le

restanti controversie, con la precisazione che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere un qualsivoglia titolo di diritto privato (cfr. Cass. civ., II, n.8778/94, SS.UU., 8 marzo 1993, n. 2758).»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1294 del 30/07/2014 - Relatore: Raffaele Tuccillo - Presidente: Guido Salemi

**Sintesi: L'art. 28, quarto comma della legge della Regione Calabria n. 18 del 2007 disciplina una peculiare forma di affrancazione e prevede a tal fine anche una forma di silenzio assenso, la cui formazione, tuttavia, richiede la presenza di tutti gli elementi della fattispecie cui segue l'attribuzione del bene della vita oggetto del provvedimento.**

**Sintesi: L'affrancazione dagli usi civici ai sensi della l.r. Calabria 18/2007 non si può formare per silenzio-assenso se il richiedente non dimostra un titolo di acquisto del diritto sul bene anteriore al 30.6.1997.**

Estratto: «La legge regionale citata all'art. 28 prevede effettivamente una forma di silenzio assenso, la cui formazione, tuttavia, richiede la presenza di tutti gli elementi della fattispecie cui segue l'attribuzione del bene della vita oggetto del provvedimento. In particolare, oltre al silenzio e al decorrere del tempo, occorre che il ricorrente produca tutta la indispensabile documentazione prevista dalla normativa vigente, non implicando il silenzio assenso alcuna deroga al potere dovere della pubblica amministrazione di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Tar Calabria Catanzaro n. 1265/2011; Cons. di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831).La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quindi, quale condizione imprescindibile, non solo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta risposta dall'amministrazione, ma anche la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie, di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10.9.2010 n. 17398; T.A.R. Lazio Latina, 23.2.2010 n. 137).La circostanza risulta di particolare rilievo nel caso di specie, in cui l'effetto del silenzio assenso è rappresentato dall'acquisto del diritto di proprietà di un bene. L'art. 28, quarto comma della legge della Regione Calabria n. 18 del 2007 disciplina una peculiare forma di affrancazione, stabilendo "Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune, a pena di decadenza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a

decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione". La legge regionale precisa inoltre che il diritto all'affrancazione sorge in favore degli occupatori del bene che detengono l'immobile da almeno dieci anni, con atto scritto di data certa anteriore al 30.6.1997 (art. 26, terzo comma). Nel caso di specie difetta tale requisito non costituendo la dichiarazione di successione risalente tra l'altro al 2004 (e quindi successiva al 1997) idoneo titolo di acquisto della proprietà e risultando dalla stessa una comunione indivisa dei beni indicati nella medesima dichiarazione di successione tra i vari eredi di Casalnuovo Rocco deceduto in data 20.12.2003 in mancanza di allegazione di alcuna forma di divisione intervenuta tra gli stessi. Parte ricorrente non ha quindi provato e depositato un titolo di acquisto del diritto sul bene anteriore al 30.6.1997, con la conseguenza mancanza dei requisiti prescritti dalla legge per la formazione del silenzio assenso. Tali circostanze hanno carattere assorbente e comportano il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, in mancanza di adeguata allegazione e deposito della documentazione richiesta dalla legge.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.24757 del 05/11/2013 - Relatore: Bruno Bianchini  
- Presidente: Massimo Oddo

**Sintesi: L'espressione della volontà amministrativa espressa nella legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno gravato da uso civico ha una sua autonomia funzionale e strutturale, tale da essere autonomamente impugnabile in sede amministrativa e, di conseguenza tale da essere suscettibile di disapplicazione da parte del G.O. che si stia occupando della legittimità di un negozio di affrancazione dello stesso bene (fattispecie in cui il giudice aveva riconosciuto l'invalidità del negozio di affrancazione in quanto il titolo che legittimava il possesso del privato era stato adottato dalla Regione senza la necessaria approvazione da parte del Ministro della Giustizia, sostitutiva di quella del Presidente della Repubblica).**

Estratto: «1 - T.M., premesso: di esser proprietaria di un fondo sito nella contrada (OMISSIS) della frazione (OMISSIS) in virtù di un atto di affrancazione dal canone enfiteutico da cui esso era gravato, stipulato il 29 dicembre 1997 innanzi al segretario comunale di detto Comune, debitamente registrato e trascritto; che tale affrancazione era stata preceduta da un decreto del 30 dicembre 1995, della Regione Campania, con il quale essa attrice era stata ammessa alla legittimazione dell'occupazione del detto predio, in quanto gravato da uso civico; che tali Co.Ca. e C.P. si sarebbero fatti leciti di occupare detto terreno, citò il predetti con atto notificato il 1 luglio 1998 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania affinché fosse accertata l'illegittimità di detta loro occupazione e fossero di conseguenza condannati al rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni.2 - I convenuti si costituirono contrastando la domanda con l'addurre che il lotto in questione sarebbe stato posseduto sin da epoca precedente il 1983 da C.G. - rispettivamente marito della Co. e padre del C.- che avrebbe utilizzato il lotto conteso quale area di pertinenza del fabbricato dal medesimo costruito sulla confinante particella; detto stato di possesso sarebbe continuato anche dopo la morte del predetto, da parte degli esponenti, unitamente a R. e C.V.; contestarono altresì il presupposto della pretesa legittimazione all'occupazione, assumendo che l'attrice non avrebbe mai posseduto il terreno né, tanto meno, avrebbe realizzato opere di

occupazioni abusive ha una sua autonomia funzionale e strutturale, tale da essere autonomamente impugnabile in sede amministrativa ( vedi ex multis le fattispecie esaminate da T.A.R. Puglia- Bari, Sez. 1<sup>^</sup>, 211/2011 e da Consiglio Stato, Sez. 6<sup>^</sup> 961/1999 in cui si discuteva proprio della procedura di legittimazione disciplinata dalla ricordata legge della Regione Campania n. 11/1981) e, di conseguenza tale da essere suscettibile di disapplicazione.4.c.3 - Il quesito di diritto posto a corredo del motivo testé esaminato appare altresì privo di idoneo momento di sintesi in quanto riporta, nell'interrogazione rivolta alla Corte , solo una parte della res dubia - sulla quale la Cassazione avrebbe dovuto esplicitare la sua funzione regolatrice - limitandosi a sostenere l'erroneità dell'esercizio della facoltà di disapplicazione al provvedimento di affrancazione, al fine di tutelare una mera situazione di fatto.5- Il principio di diritto enucleabile dalla sentenza di appello va dunque corretto - à sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, sostituendosi l'approvazione presidenziale con quella del Ministro della Giustizia (mancante, al pari della prima), fermi restando gli illustrati effetti preclusivi del perfezionamento dell' iter conducente alla legittimazione (e l'invalidità derivata del negozio di affrancazione) sulla titolarità del diritto dominicale in capo alla ricorrente, come illustrati dalla Corte territoriale.»

TAR SARDEGNA n.546 del 17/07/2013 - Relatore: Giorgio Manca - Presidente: Lucrezio Caro Monticelli

**Sintesi: I beni assoggettati ad uso civico possano perdere tale loro qualità soltanto mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici disciplinati dalla legge 1766/1927 e dalle altre leggi regionali: pertanto, non è immaginabile l'applicazione della c.d. sdemanializzazione di fatto o tacita.**

Estratto: «6.1. Come risulta dalla documentazione in atti, depositata dal Comune di Ulassai, l'area oggetto dell'ordinanza impugnata risulta avere la natura di terreno assoggettato agli usi civici e quindi inalienabile ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (articoli 11 ss.). E' pacifica, infatti, quantomeno negli orientamenti espressi costantemente dalla Corte di Cassazione, «l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime (Cass., 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690), più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750). Il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni: (...) è principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione (...)»(così, recentemente, Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792). 6.2. - La giurisprudenza di legittimità, da tale qualificazione, fa coerentemente discendere la conseguenza dell'assoluta ed insanabile nullità degli atti che hanno ad oggetto beni gravati da uso civico, posti in essere in violazione del divieto di alienazione (così ancora Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792, che richiama in senso conforme: Cass. 3 febbraio 2004, n. 1940; Cass. 22 novembre 1990, n. 11265).6.3. - La medesima giurisprudenza di legittimità esclude, altresì, che i beni assoggettati ad uso civico possano perdere tale loro qualità, se non mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici, previsti e disciplinati dalla legge n. 1766/1927 cit.



**Sintesi: Non determina la demanialità del bene la semplice sussistenza di usi civici, gravanti su terreno privato, comportanti particolari forme consuetudinarie di parziale sfruttamento collettivo.**

Estratto: «Anche a prescindere dalla considerazione che la prova dell'assunta demanialità del fondo (vale a dire della sua appartenenza al c.d. "demanio civico universale", ossia ad una collettività locale, e non anche della semplice sussistenza di usi civici, gravanti su terreno privato, comportanti particolari forme consuetudinarie di parziale sfruttamento collettivo) avrebbe dovuto essere fornita dall'eccepiente, e' agevole osservare, ancor piu' radicalmente, che la questione e' irrilevante. Ai sensi dell'art. 1145 c.c., comma 2, invero, e' ammessa tra privati l'azione di reintegrazione nel possesso anche ad oggetto di beni demaniali, nei casi in cui sugli stessi si riscontri una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altri diritti reali, restando irrilevante accertare la legittimità o meno del possesso esercitato dallo spogliato, o l'esistenza o meno di un titolo abilitante il medesimo ad un uso speciale o eccezionale dello stesso (v., tra le altre, Cass. 2A n. 7264/06, 16987/05, 737/00 S.U. 15289/01). Ne consegue l'assoluta irrilevanza di ogni questione in ordine alla validità o meno della pregressa compravendita inter partes, quale che ne fosse la data, essendo comunque provato ed incontrovertito che, fino all'epoca dell'impossessamento posto in essere dal L., il fondo, abusivamente o meno e quale che fosse la validità dell'assunto titolo traslativo era di fatto posseduto dal C. e dal P.. Il ricorso va conclusivamente respinto; nulla sulle spese, non avendo gli intimati resistito.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON LA REGOLA**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4138 del 04/08/2014 - Relatore: Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Presidente: Mario Luigi Torsello

**Sintesi: La Regola è un istituto ontologicamente diverso dall'uso civico in quanto sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima mentre nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.**

Estratto: «Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che in base alla definizione data dalla l. r. 19 agosto 1996, n. 26, dedicata al riordino delle Regole, sono da considerare Regole le Comunità di fuochi famiglia (o nuclei familiari) proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile; a tali soggetti è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato; per le Regole che intendono ricostituirsi, l'art. 2 di detta legge regionale prevede uno specifico iter procedimentale. Ha, quindi, osservato il TAR che l'attuale appellante Comitato Promotore ha provveduto agli adempimenti documentali richiesti dalla citata legge regionale, esibendo, per quanto riguarda il profilo soggettivo, una serie di autocertificazioni attestanti l'appartenenza dei soggetti ivi indicati alle antiche famiglie o fuochi proprietari dei beni anticamente di proprietà della Regola e rivendicando, per quanto attiene il profilo oggettivo, la proprietà

esclusiva in capo a dette comunità dei beni amministrati attualmente dal Comune di Asiago per effetto del trasferimento dei suddetti beni operato a favore di quest'ultimo dal decreto vicereale n. 225 del 1806. Tuttavia, ha sottolineato il TAR, il provvedimento impugnato ha avuto esito negativo in quanto non è stata fornita alcuna prova dell'antico laudo o statuto della ricostituenda Regola e il Comune non ha riconosciuto che i beni che si assumono costituire il patrimonio antico della Regola siano da questo amministrati in base al decreto vicereale del 1806, trattandosi di beni di origine feudale appartenenti dapprima alla "Reggenza dei Sette Comuni", poi al "Consorzio Sette Comuni" e quindi suddivisi tra i singoli Comuni per effetto dell'atto divisionale redatto dal notaio dr. Serembe del 1925. Il TAR ha, inoltre premesso, sotto il profilo delle qualificazioni giuridiche, anche richiamando un precedente giurisprudenziale di questo Consiglio (sentenza n. 1745-2009), che la Regola è un istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.202 del 29/01/2010 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Claudio Rovis

**Sintesi: La Regola è un istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.**

Estratto: «Merita altresì di essere richiamato quanto statuito sul punto, con particolare riguardo alla distinzione fra il regime giuridico proprio della Regola e quello proprio dei beni comunali gravati da uso civico, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1745/2009, pronunciata sul ricorso proposto da alcuni cittadini di Gallio contro la decisione comunale di alienare taluni terreni gravati da uso civico, giudizio nel quale è intervenuto l'odierno comitato ricorrente, facendo valere la diversa pretesa a rivendicare la proprietà regoliera dei medesimi beni. In tale occasione è stato affermato come la Regola sia un istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd.fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.198 del 29/01/2009 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Claudio Rovis



**Sintesi: La Regola è istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata un proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnatzia a tale ristretta comunità.**

**Sintesi: Il Comitato promotore di una Regola mira alla tutela di interessi diversi, se non addirittura confliggenti, con quello dei titolari di usi civici.**

Estratto: «Ciò detto e prima di affrontare l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso sollevata dalle difese del Comune e della Cooperativa, va comunque dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento del Comitato promotore della costituenda Regola di Gallio (contestualmente respingendo anche la richiesta di trattazione congiunta del presente ricorso con altro gravame - R.G. 2643/04 - proposto dal Comitato avverso il provvedimento regionale che ha disconosciuto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai sensi della L.r. n. 26/1996, della Regola di Gallio).Invero, l'interesse fatto valere in giudizio dal Comitato interveniente si configura come autonomo e distinto rispetto a quello fatto valere dagli odierni ricorrenti, mirando alla tutela di interessi diversi, basati su presupposti giuridici autonomi, se non addirittura confliggenti.Mentre, infatti, con il gravame in oggetto i ricorrenti affermano la destinazione ad uso civico dei terreni alienati a favore della Cooperativa, di cui rivendicano la titolarità in qualità di cittadini appartenenti alla comunità locale che esercitano il legnatico, pregiudicati quindi dalla delibera impugnata che sottrae, per effetto della disposta alienazione, tali beni all'uso comune a favore della proprietà privata attribuita alla controinteressata, il Comitato promotore della Regola di Gallio risulta essere portatore di un interesse solo apparentemente coincidente o concorrente con quello dei ricorrenti, se non altro al fine di impedire che i terreni contesi passino in proprietà di soggetti terzi (la Cooperativa).In realtà, il Comitato promotore agisce per la tutela di interessi diversi ed autonomi, in quanto diverso ed autonomo è il presupposto giuridico sul quale si basa l'istituto della Regola.Invero, la Regola è istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata un proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd.fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnatzia a tale ristretta comunità.Sulla base di queste brevi considerazioni (senza pretendere di approfondire in questa sede le caratteristiche proprie di ciascuno dei due istituti) risulta di per sé già evidente che il Comitato interveniente è portatore di un interesse autonomo e distinto da quello dei ricorrenti, per la tutela del quale, anche a fronte della decisione del Comune di Gallio di alienare le terre contese, avrebbe dovuto proporre autonomo ricorso entro i termini di decadenza prescritti dalla legge.Per tali ragioni quindi l'atto di intervento è da considerare inammissibile.»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> REGIME GIURIDICO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.17577 del 05/09/2016 - Relatore: Mauro Criscuolo - Presidente: Vincenzo Mazzacane

**Sintesi: Con riferimento ad un bene gravato da uso civico non è configurabile una sdemanializzazione di fatto.**

Estratto: «Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, con riferimento ad un bene gravato da uso civico non è configurabile una sdemanializzazione di fatto (Cass., Sez. 3, n. 19792 del 28 settembre 2011, Rv. 619568). Inoltre, anche a volere ipotizzare che tale sdemanializzazione sia possibile, questa non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Cass., Sez. U, n. 11101 del 26 luglio 2002, Rv. 556306).»

TAR VENETO, SEZIONE II n.711 del 22/05/2014 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Oria Settesoldi

**Sintesi: La delibera comunale che disciplina l'uso di antichi fabbricati rurali non avrebbe potuto attribuire un godimento a tempo indeterminato ai possessori dell'epoca esistenti, costituendo attuazione di un principio generale secondo cui l'uso dei beni gravati da uso civico deve essere correlato ad un utilizzo temporaneo e precario.**

Estratto: «5. E' in particolare infondata l'impugnazione proposta con il ricorso principale nell'ambito del quale si sostiene che la delibera del Consiglio Comunale di Enego del 1904 costituirebbe "una concessione implicita" che avrebbe attribuito un godimento a titolo individuale agli attuali ricorrenti, godimento che in quanto tale avrebbe richiesto l'emanazione di successivi provvedimenti di revoca del regime concessorio così instauratosi.5.1 L'esame della delibera del 1904 consente di smentire le argomentazioni così proposte essendo, al contrario, evidente che l'intento del Comune era quello di disciplinare l'utilizzo dei cassonetti e non di instaurare un rapporto concessorio con i privati. Il contenuto di detta delibera consente di rilevare come l'Amministrazione comunale, con la sua emanazione, intendeva confermare la proprietà del Comune sui cassonetti esistenti, impedendo il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'edificazione e, ciò, senza che potesse evidenziarsi una finalità di attribuire, o di trasferire, l'esercizio di un godimento, caratteristica quest'ultima tipica dell'atto concessorio.5.2 E', altresì, evidente che la delibera di cui si tratta non avrebbe potuto attribuire un godimento a tempo indeterminato ai possessori dell'epoca esistenti, costituendo attuazione di un principio generale che l'uso dei beni gravati da uso civico deve essere correlato ad un utilizzo temporaneo e precario (Cass. civ. Sez. Unite, 10-03-1995, n. 2806).5.3 Va, pertanto, rilevato che la circostanza, in base alla quale la delibera del 1904 consentiva il godimento dei cassonetti, era circostanza che andava

strettamente correlata ai possessori in quel momento esistenti, senza che per questo risultasse pregiudicata la proprietà dell'Amministrazione comunale da eventuali e successivi trasferimenti del godimento di cui si tratta.5.4 Si consideri, ancora, come da successivi accertamenti posti in essere dal Comune di Eneo è risultato possibile accertare che i manufatti in questione non sono più adibiti all'uso originario, in quanto ora utilizzati per finalità turistico - ricreative.5.5 Risultando dimostrato come non sussisteva alcun titolo che legittimava l'uso dei ricorrenti ne consegue come non doveva ritenersi necessario alcun provvedimento di revoca della concessione implicita e asseritamente esistente, circostanza quest'ultima che consente di rigettare il ricorso principale.»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.3360 del 26/03/2014 - Relatore: Antonella Mangia - Presidente: Linda Sandulli

**Sintesi: In ragione del regime che connota i terreni gravati da diritto di uso civico, non possono costituirsi proprietà private o altre situazioni soggettive di vantaggio in carenza di un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporre.**

Estratto: «2.2. La ricorrente denuncia, ancora, la violazione dell' art. 7 della L. n. 241 del 1990 e delle regole in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. Anche tale motivo di ricorso non è meritevole di positivo riscontro. Al riguardo il Collegio rileva che: - quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio ma anche la documentazione agli atti (in particolare, la nota della Regione Lazio del 23 giugno 1999 - all. n. 10) dimostrano che la Camar era a conoscenza del procedimento attivato dai sig.ri M. per la legittimazione dell'occupazione, poi sfociato nell'adozione dei provvedimenti impugnati, ed ha anche avuto modo di intervenire;- in ogni caso, non sussistono ragioni - in linea con quanto già osservato dalla Sezione in una recente pronuncia (sent. 7 febbraio 2013, n. 1369) - per cui, in presenza di provvedimenti del tipo di quello in esame, chiunque si ritenga titolare di diritti reali sui beni oggetto dell'occupazione in virtù di atti di disposizione tra privati possa vantare la posizione di "soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti reali" o di "soggetto a cui deriva un pregiudizio "individuato o facilmente individuabile, diverso dai diretti destinatari", ai sensi dell' art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, e ciò in ragione del regime che connota i terreni gravati da diritto di uso civico, secondo cui non possono costituirsi proprietà private o altre situazioni soggettive di vantaggio in carenza di un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporre (Trib. Cassino, 7 aprile 2010; App. Roma, Sez. IV, 8 novembre 2006)»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.610 del 25/03/2014 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Luigi Antonio Esposito

**Sintesi: L'art. 12, comma 2, L. n. 1766 del 1927 stabilisce che le terre collettive sono soggette ad un regime d'indisponibilità e di destinazione vincolata alle primarie esigenze della comunità, salvo casi particolari e specifici. Pertanto, i comuni sono privi della facoltà di disporre di terreni su cui insistono usi civici, essendo questi sottoposti a vincolo di indisponibilità, di inalienabilità e di destinazione.**